

# **Il D.lgs. 231 e i nuovi reati introdotti dalla Direttiva PIF**

*17 marzo 2021*

# La Direttiva PIF e la tutela degli interessi finanziari UE


Il **5 luglio 2017** è stata definitivamente approvata la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla **lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione** mediante il **diritto penale** (cd. Direttiva PIF).



La finalità perseguita dalla Direttiva è quella di tutelare il **bilancio** dell'Unione e delle istituzioni, organi e organismi di carattere derivato, realizzando un ravvicinamento delle normative penali adottate in materia dai singoli Stati membri.

# Il *minimum standard* in materia penale

La Direttiva PIF tutela gli interessi finanziari dell'Unione individuando **norme minime** in relazione alle fattispecie di reato da essa espressamente previste:




# Il d.lgs. 75/2020 recepisce la Direttiva PIF



- Con la **Legge di delegazione europea 2018** (l. 4 ottobre 2019, n. 117), il Governo viene incaricato di emanare uno o più decreti legislativi al fine di recepire la Direttiva PIF.
- Nelle more del recepimento della direttiva, il Governo adotta il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (il cd. Decreto Fiscale), che introduce alcuni reati tributari tra i reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.
- Il 30 luglio 2020 entra in vigore il **d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75**, che recepisce (in ritardo) la Direttiva PIF. Con l'occasione, il legislatore opera una «ricriminalizzazione» delle fattispecie di **contrabbando**, ove lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

# Il d.lgs. 75/2020 e le modifiche al codice penale e alle leggi complementari

## Gli incrementi di pena



Viene innalzato il massimo edittale previsto da alcune norme del codice penale, quando sono lesi gli interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000:

- Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- Art. 319-*quater* c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Viene innalzato il massimo edittale previsto in relazione alle frodi nel settore agricolo, quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000:

- Art. 2 della l. n. 898/1986.

## Le interpolazioni



Viene estesa l'area di punibilità di alcuni reati, per ricomprendervi fatti lesivi degli interessi tutelati dalla Direttiva PIF:

- Art. 322-*bis* c.p. (Corruzione internazionale);
- Art. 640, co. 2, n. 1), c.p. (Truffa).

Viene prevista la punibilità a titolo di tentativo di alcuni reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, quando a carattere transfrontaliero e determinanti un danno pari almeno a € 10 milioni.


Sono ripristinate le sanzioni penali per le fattispecie di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a € 10.000 e vengono rimodulate alcune circostanze aggravanti.

# Il d.lgs. 75/2020 e le modifiche al d.lgs. n. 231/2001

Il d.lgs. n. 75/2020 interviene in modo ancora più incisivo in relazione al **d.lgs. n. 231/2001**, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, vengono introdotti **nuovi reati presupposto** della responsabilità degli enti

- sia ampliando il catalogo di fattispecie già previste dagli artt. 24, 25 e 25-*quinqüesdecies*;
- sia mediante l'introduzione del nuovo art. 25-*sexiesdecies* (Contrabbando).



# Le modifiche ai reati presupposto contro la P.A.

**Art. 24:** *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*

**Art. 25:** *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.*



La responsabilità dell'ente è estesa ai casi in cui i reati *ex art. 24* sono commessi in danno dell'Unione europea.

Sono aggiunti i seguenti reati presupposto:


- l'art. 365 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture);
- l'art. 2 della l. 23 dicembre 1986, n. 898 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

La responsabilità dell'ente è estesa alle seguenti fattispecie:

- art. 314, comma 1, c.p. (Peculato);
- art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)...

**...ma *soltanto* quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.**

# Le modifiche ai reati presupposto tributari



Norma già  
introdotta  
dal Decreto  
Fiscale

## Art. 25-*quinquiesdecies*: Reati tributari.



La responsabilità da reato degli enti viene estesa a fattispecie ulteriori rispetto a quelle già introdotte dal cd. Decreto Fiscale:

- dichiarazione infedele *ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000*;
- omessa dichiarazione *ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000*;
- indebita compensazione *ex art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000*.

Tali reati comportano la responsabilità dell'ente *soltanto* quando siano realizzate *“nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10 milioni”*.



## *Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando.*


- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Con l'introduzione *ex novo* dell'art. 25-sexiesdecies, la responsabilità amministrativa degli enti viene estesa ai **reati di contrabbando** previsti dal **d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43** (Testo Unico in materia doganale).




Oggetto di **depenalizzazione** nel 2016, con la Direttiva PIF le fattispecie di contrabbando tornano a essere sanzionate **penalmente** “quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 10.000”.

# I reati di contrabbando e il fenomeno «*dual use*»



I prodotti *dual use* sono prodotti che possono avere un duplice utilizzo: sia civile sia **militare**.

Al fine di contrastare i rischi connessi alla diffusione di armi convenzionali e di armi di distruzione di massa, il commercio dei prodotti *dual use* è oggetto del **Regolamento (CE) n. 428/2009**.





**Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso**

Equity Partner

T +39 02 30305.1

e.mancuso@pedersoli.it

Via Monte di Pietà, 15  
20121 Milano  
T. +39 02 30305.1  
F. +39 02 30305.333

Corso Guglielmo Marconi, 10  
10125 Torino  
T. +39 011 22777.1  
F. +39 011 22777.33

Piazzale delle Belle Arti, 8  
00196 Roma  
T. +39 06 452186.1  
F. +39 06 452186.33

[www.pedersoli.it](http://www.pedersoli.it)

Seguici su

